

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1993 al livello previsto nel presente regolamento;

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della campagna 1990 e 1991 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1993, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a ecu 422,95 per 100 chilogrammi, peso carcassa.

*Articolo 2*

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41).

<sup>(2)</sup> GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

<sup>(4)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

## ALLEGATO

## Campagna 1993

(ECU/100 kg — peso carcasse)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
4 gennaio 1993	1	432,17
11 gennaio 1993	2	435,12
18 gennaio 1993	3	438,55
25 gennaio 1993	4	441,00
1° febbraio 1993	5	443,45
8 febbraio 1993	6	445,90
15 febbraio 1993	7	448,35
22 febbraio 1993	8	450,80
1° marzo 1993	9	452,76
8 marzo 1993	10	454,72
15 marzo 1993	11	455,70
22 marzo 1993	12	455,70
29 marzo 1993	13	454,72
5 aprile 1993	14	453,35
12 aprile 1993	15	451,49
19 aprile 1993	16	448,84
26 aprile 1993	17	446,88
3 maggio 1993	18	443,94
10 maggio 1993	19	441,00
17 maggio 1993	20	437,08
24 maggio 1993	21	432,18
31 maggio 1993	22	427,28
7 giugno 1993	23	421,40
14 giugno 1993	24	416,50
21 giugno 1993	25	412,58
28 giugno 1993	26	408,66
5 luglio 1993	27	405,72
12 luglio 1993	28	403,76
19 luglio 1993	29	402,78
26 luglio 1993	30	402,29
2 agosto 1993	31	401,77
9 agosto 1993	32	401,77
16 agosto 1993	33	401,77
23 agosto 1993	34	401,77
30 agosto 1993	35	401,77
6 settembre 1993	36	401,77
13 settembre 1993	37	401,77
20 settembre 1993	38	401,77
27 settembre 1993	39	401,80
4 ottobre 1993	40	401,90
11 ottobre 1993	41	402,00
18 ottobre 1993	42	402,09
25 ottobre 1993	43	402,19
1° novembre 1993	44	402,78
8 novembre 1993	45	403,56
15 novembre 1993	46	404,45
22 novembre 1993	47	405,43
29 novembre 1993	48	407,88
6 dicembre 1993	49	411,80
13 dicembre 1993	50	416,70
20 dicembre 1993	51	422,78
27 dicembre 1993	52	429,21